
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 10
DEL 2 SETTEMBRE 2022

IL PRESIDENTE

VISTO

l'art. 12 comma 4 dello Statuto dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, che dispone che il Presidente in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta;

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il 21 dicembre 2020 tra la Regione e Unioncamere l'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. GPG/2020/1960;
- tale accordo, all'art. 10, stabilisce che Regione Emilia-Romagna e Unioncamere convengono sulla necessità di collaborare per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti e che allo scopo di dare attuazione alle attività e misure previste dall'accordo quadro, quando necessario, le parti definiscono un'apposita convenzione;
- in continuità con le precedenti collaborazioni sui Ristori, che hanno avuto esiti molto positivi in termini di efficacia ed efficienza e di gradimento da parte del sistema imprenditoriale ed associativo, con lettera del 25 novembre 2021 prot. N. 5024/E, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della l.n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 10 dell'Accordo di Programma Quadro, ha richiesto la collaborazione per l'attuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 con le risorse finanziarie di cui agli artt. 2 e 26 del dl 41/2021 convertito con l. 69/2021;
- ai sensi della delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 2194 del 20 dicembre 2021 e della delibera della Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna n. 65 del 29 novembre 2021, è stata a tal fine stipulata una *“Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021/2025 per l'attuazione delle misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da covid-19 di cui agli artt. 2 e 26 del dl 41/2021 convertito con l. 69/2021”* (di seguito “Convenzione”);
- in allegato alla suddetta Convenzione, la Regione Emilia-Romagna ha identificato *“Linee di finanziamento, misure di sostegno e parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie”* (di seguito “Ristori 3”), individuando specifiche Misure per ogni categoria;
- la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna con delibera D.G.R. n. 81/2022 del 24 gennaio 2022 ha proceduto alla rettifica delle Misure e con comunicazione del 27 gennaio 2022 (prot. Unione regionale 149/E) ha inviato il testo della suddetta delibera e del testo della Convenzione rettificata, della quale le Misure, così come modificate, costituiscono allegato;
- con determinazione presidenziale d'urgenza n. 1 del 27 gennaio 2022 è stata disposta la stipula della nuova Convenzione con allegate le Misure così come rettificate dalla Regione;
- le risorse per l'intervento Ristori 3 sono state conferite al Fondo unico costituito presso Unioncamere Emilia-Romagna;
- a seguito dell'esame delle Misure individuate e come da accordi con la Regione, Unioncamere Emilia-Romagna ha gestito l'intervento attraverso più Bandi;
- l'intervento si è concluso lo scorso 30 giugno 2022;

TENUTO CONTO CHE

- con comunicazione del 7 luglio 2022 (prot. UCER 8524/U) Unioncamere Emilia-Romagna ha inviato alla Regione i dati relativi alle risorse residue a seguito delle attività di assegnazione e/o erogazione dei contributi a favore delle imprese beneficiarie dell'intervento Ristori 3 che risultano così suddivise: euro 12.386,02 di cui alla Misura b1) "Ristori a imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti"; euro 7.205,64 di cui alla Misura b2) "Ristori a Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici"; euro 5.160.105,83 di cui alle Misure dalla b3) alla b11);
- la Giunta regionale dell'Emilia – Romagna con delibera n. 1170 dell'11 luglio 2022 ha disposto l'utilizzo delle risorse residue pari 5.160.105,83 euro di cui alle Misure dalla b3) alla b11), nel modo seguente: 1.000.000,00 a favore di ristori per imprese che svolgono attività di gestione piscine mediante apposita misura; 4.160.105,83 euro per ulteriori categorie di imprese particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 da individuare con apposite Misure con successivi atti della Giunta Regionale; di disporre l'utilizzo delle risorse aggiuntive pari a 1.446.118,42 euro, per la categoria "Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici", mediante nuovo avviso pubblico riservato alla medesima categoria economica, così come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2022 (G.U. 140 del 17.06.2022), integrando tale cifra con i residui pari a 7.205,64 euro di cui alla Misura b2), per le medesime categorie;
- la Regione Emilia – Romagna ha formalmente comunicato a Unioncamere Emilia - Romagna con lettera del 13 luglio 2022 (prot. UCER n. 8563/E) che con la sopracitata delibera della Giunta regionale n. 1170 del'11 luglio 2022, è stata anche disposta l'approvazione dell"*"Addendum alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di programma quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021/2025 per l'attuazione delle misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da covid-19 di cui agli artt. 2 e 26 del dl 41/2021 convertito con l. 69/2021"*" (di seguito "Addendum");
- l'Addendum prevede alcune modifiche alla Convenzione;
- all'art. 1 "Oggetto della Convenzione" viene aggiunto il seguente 2°capoverso: "La presente Convenzione, inoltre, disciplina le procedure per l'attuazione degli eventuali bandi nei casi di cui al successivo Art. 3 bis, lett. b) e c)";
- all'art. 3 "Rapporti Finanziari" viene eliminato il penultimo capoverso, il quale prevede: "La Regione Emilia-Romagna richiederà la restituzione ad Unioncamere delle risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate, documentate secondo quanto stabilito nel presente articolo risultassero inferiori alle risorse trasferite";
- viene aggiunto l'art. 3 BIS "Utilizzo delle risorse residue ed aggiuntive" con la seguente formulazione: "La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di: a) richiedere la restituzione ad Unioncamere delle risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate, documentate secondo quanto stabilito nel precedente Art. 3, risultassero inferiori alle risorse trasferite; b) ovvero, rispetto alle risorse non erogate di cui al punto precedente, in accordo con Unioncamere, di disporre *il riutilizzo di tali risorse al fine di attivare nuovi bandi a favore di imprese e soggetti economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid 19, in osservanza delle norme di approvazione degli stanziamenti per i contributi a favore delle imprese; c) disporre l'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni nazionali indicate in premessa, al fine di attivare nuovi bandi a favore di imprese e soggetti economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Considerato l'art. 10 dell'"Accordo quadro", richiamato in premessa, e nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, la Regione Emilia-Romagna ed Unioncamere procederanno all'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) con la definizione di appositi*

“addendum” e/o allegati alla presente Convezione da approvare con appositi atti della Giunta Regionale. Gli allegati attuativi di cui al punto precedente potranno definire le modifiche nei rapporti finanziari, le risorse complessive dei bandi, le tempistiche esecutive degli stessi, le categorie di imprese beneficiarie, nonché i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, individuando specifiche misure per ogni categoria. Inoltre, potranno essere previste le eventuali definizioni delle spese vive sostenute da Unioncamere con le relative risorse;

- con la sopracitata delibera della Giunta regionale n. 1170 del 11 luglio 2022, la Regione ha dato, altresì, atto che è parte integrante dell'Addendum alla Convenzione, di cui al punto precedente, la “Scheda di Misura – Imprese che esercitano l’attività di gestione piscine” (di seguito “Misura Piscine”), quale categoria economica particolarmente colpita dall'emergenza Covid-19;

CONSIDERATO CHE

- con determinazione presidenziale n. 9 del 13 luglio 2022, ratificata dalla Giunta di Unioncamere Emilia – Romagna con delibera n. 59 del 21 luglio 2022, è stata disposta la sottoscrizione dell' *Addendum alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia – Romagna 2021/2025 per l’attuazione delle Misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da Covid-19 di cui agli artt. 2 e 26 del Dl 41/2021 convertito con L. 69/2021*”;
- con la stessa determinazione dirigenziale è stato inoltre disposto di dare mandato al RUP e al Segretario Generale di procedere all’approvazione, pubblicazione del “*Bando per la concessione di Ristori per imprese che gestiscono piscine*” recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nella Misura Piscine nonché di garantire, attraverso la struttura di Unioncamere Emilia – Romagna, la gestione del Bando stesso secondo le disposizioni contenute nell'Addendum;
- il Bando è stato chiuso alle ore 12 del 3 agosto 2022 e sono in corso le procedure istruttorie;

CONSIDERATO ANCHE CHE

- con delibera di Giunta regionale n. 1376 del 1° agosto 2022 la Regione Emilia-Romagna ha disposto che dalle risorse residue per euro 5.160.105,83 di cui alle Misure non vincolate dalla b3) alla b11) dell'intervento Ristori 3 vengano accantonati, in via prudenziale ed in autotutela, euro 47.000,00, come plafond da impiegare ad eventuale ristoro delle imprese con istanza in verifica da parte di Unioncamere Emilia-Romagna;
- con la stessa delibera la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 3 bis dell'Addendum, ha approvato le nuove Schede di Misura di sostegno a favore di imprese dell'Emilia-Romagna particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 al fine dell'attuazione di un nuovo intervento denominato Ristori 4:
 - Misura 1 – discoteche e sale da ballo;
 - Misura 2 – agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore della moda;
 - Misura 3 – spettacolo viaggiante;per tali Misure viene disposto l'utilizzo di un plafond complessivo pari a **euro 4.113.105,83** risultante dai residui dell'intervento Ristori 3 di cui alle risorse vincolate di cui alle Misure dalla b3) alla b11) del “*Bando per l’attuazione di misure di sostegno a favore di imprese dell'Emilia-Romagna particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 Linea B di cui all'allegato della delibera D.G.R. n. 81/2022*”, per euro 5.160.105,83, dei quali euro 1.000.000,00 già utilizzati a favore delle imprese che svolgono attività di

gestione di piscine “al coperto” ed euro 47.000,00 accantonati come plafond da impiegare ad eventuale ristoro delle imprese con istanza in verifica da parte di Unioncamere Emilia-Romagna;

- Misura 4 – parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; per tale misura viene disposto l’utilizzo di un plafond complessivo pari a euro **1.453.324,46** derivante dalle risorse aggiuntive definite dalle disposizioni statali, per euro 1.446.118,42, nonché dai residui di cui alla Misura dell’intervento Ristori 3 riservata per le imprese appartenenti alle medesime categorie, sopra indicate, pari a euro 7.206,04.
- con la già citata delibera di Giunta regionale n. 1376 del 1° agosto 2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, inoltre, l’*”Addendum-bis alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021/2025 per l’attuazione delle misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficolta’ a causa della emergenza sanitaria da Covid-19 di cui agli artt. 2 e 26 del dl 41/2021 convertito con l. 69/2021”* (di seguito “Addendum bis” allegato integralmente alla presente determinazione) e, secondo gli indirizzi contenuti nel decreto-legge 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 richiamati in premessa, nonché secondo le disposizioni e gli indirizzi approvati con DGR n. 1376 del 01/08/2022, ha definito i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo dell’intervento Ristori 4, nonché l’importo dei contributi stessi, mediante apposite *“SCHEDE DI MISURA”* che sono state integrate come parte sostanziale dello stesso Addendum bis;
- l’Addendum bis prevede che Unioncamere Emilia-Romagna proceda all’approvazione, pubblicazione e gestione dei bandi, con le modalità indicate dallo stesso, recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nelle *“SCHEDE DI MISURA”*;
- non sono previste riunioni della Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna in tempi compatibili con il rispetto delle scadenze individuati dalla Regione per l’attuazione dell’intervento Ristori 4;

SI DISPONE

In via d’urgenza e salvo ratifica

1. la sottoscrizione dell’*”Addendum-bis alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia – Romagna 2021/2025 per l’attuazione delle misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficolta’ a causa della emergenza sanitaria da Covid-19 di cui agli artt. 2 e 26 del dl 41/2021 convertito con l. 69/2021”*;
2. di dare mandato al RUP e al Segretario Generale di procedere all’approvazione, pubblicazione del **“Bando per la concessione di ristori per imprese che gestiscono attivita’ particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19 – Ristori 4”** recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nella Misura Piscine nonché di garantire, attraverso la struttura di Unioncamere Emilia – Romagna, la gestione del Bando stesso secondo le disposizioni contenute nell’Addendum bis;
3. di nominare quale RUP di detta procedura il dott. Guido Caselli.

Il Presidente

Alberto Zambianchi

ADDENDUM-BIS ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA – ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI AGLI ARTT. 2 E 26 DEL DL 41/2021 CONVERTITO CON L. 69/2021.

fra

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), d'ora in avanti denominata Regione, rappresentata dalla Dr.ssa PAOLA BISSI (Responsabile del Servizio Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport), come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1376 del 01/08/2022;

e

Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna (C.F. 80062830379 e P.IVA 02294450370), d'ora in avanti denominata Unioncamere, rappresentata dal Dott. ALBERTO ZAMBIANCHI (Presidente);

d'ora in avanti denominate Le Parti

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2194 del 20/12/2021 (e successiva parziale rettifica con D.G.R. n. 81 del 24/01/2022) si sono approvate le linee di finanziamento e misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da covid-19 di cui agli artt. 2 e 26 del dl 41/2021 convertito con l. 69/2021, nonché lo schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Unione Regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di Programma quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere 2021/2025, in base alla quale Unioncamere provvederà alla approvazione, pubblicazione e gestione del bando per la concessione ed erogazione dei ristori;
- in data 28.01.2022, è stata sottoscritta, "CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA – ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI AGLI ARTT. 2 E 26 DEL D.L. N.41/2021 CONVERTITO CON L.N. 69/2021" (rif. PG 78618/2022);
- considerata la D.G.R. n. 1170 del 11/07/2022 recante "Approvazione addendum alla Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 15 della L.n. 241/90 e s.m. e i. e dell'articolo 10 dell'accordo di programma fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. n. 2194/2021 e della D.G.R n. 81/2022.

Attuazione di ulteriori misure di sostegno ad imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria Covid-19”;

- in data 14 luglio 2022, RPI 323/2022, è stato sottoscritto il suddetto Addendum con il quale sono state definite:
 - a) le modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 28.01.2022;
 - b) le procedure per il riutilizzo delle risorse residue derivanti dal “Bando per l’attuazione di misure di sostegno a favore di imprese dell’Emilia-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19 Linea B di cui all’allegato della delibera DGR n. 81/2022”, approvato da Unioncamere;
 - c) La Scheda di Misura per ristori a sostegno delle imprese che svolgono attività di gestione delle piscine, disponendo l’utilizzo di un plafond complessivo pari ad 1.000.000 di euro, derivanti dalle risorse residue di cui alle Misure dalla b3) alla b11), afferenti al bando di cui al punto precedente;
 - d) le modalità di gestione del bando, riguardanti la Misura di cui alla lettera precedente, nonché gli impegni reciproci fra Regione Emilia-Romagna ed Unioncamere Emilia-Romagna inerenti al bando in questione;
- con la D.G.R. n. 1170 del 11/07/2022, inoltre, viene disposto:
 - di rimandare l’utilizzo delle restanti risorse, derivanti dal plafond delle risorse residue dalla Misura b3) alla b11), pari a € 4.160.105,83 a successivi atti per l’individuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di imprese dell’Emilia-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19.
 - l’utilizzo delle risorse aggiuntive pari a € 1.446.118,42 (+ € 7.205,64 di residui di cui alla Misura b2) per le imprese appartenenti alle medesime categorie), per “Ristori a Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici” mediante nuovo avviso pubblico, così come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2022 (G.U. 140 del 17.06.2022);
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1376 del 01/08/2022:
 - a) si prende atto che Unioncamere Regione Emilia-Romagna con propria nota, PG 0669739 del 27.07.2022, effettuati opportuni ulteriori controlli, comunicava che le risorse residue derivanti dal bando sopra indicato sono suddivise nel modo seguente:
 - 12.386,04 di cui alla Misura b1) “Ristori a imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti”;
 - € 7.206,04 di cui alla Misura b2) “Ristori a Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”;
 - € 5.160.105,83 di cui alle Misure dalla b3) alla b11).
 - b) viene approvato lo schema del presente “Addendum bis”, di seguito denominato nel presente documento Addendum, ad integrazione alla sopra citata Convenzione;
- con la suddetta Deliberazione, inoltre, vengono approvate le seguenti Schede di Misura di sostegno a favore di imprese dell’Emilia-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, che formano parte integrante del presente Addendum bis:

- Misura 1 – discoteche e sale da ballo;
- Misura 2 – agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore della moda;
- Misura 3 – spettacolo viaggiante;
per tali misure viene disposto l'utilizzo di un plafond complessivo pari a € 4.113.105,83 derivanti dai plafond delle risorse residue, sopra indicate, e come disposto dalla D.G.R. n. 1170 del 11/07/2022;
- Misura 4 – Attività economiche di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
per tale misura viene disposto l'utilizzo di un plafond complessivo pari a € 1.453.324,46 derivante dalle risorse aggiuntive definite dalle disposizioni statali nonché dai residui di cui alla Misura riservata per le imprese appartenenti alle medesime categorie, sopra indicate, pari a € 7.206,04.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 OBIETTIVI E CONTENUTI

1. Con il presente “Addendum bis” si provvede:
 - a) ad integrare la “Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Unione Regionale delle Camere di Comercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 15 della L.n. 241/90 e s.m. e i. e dell’art. 10 dell’Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna 2021/2025 per l’attuazione di ulteriori misure di sostegno a favore di categorie di imprese in difficoltà a causa della emergenza sanitaria da Covid-19 di cui agli artt. 2 e 26 del D.L. n. 41/2021 convertito con L.n. 69/2021”, di seguito denominata “Convenzione”, sottoscritta in data 28.01.2022, rif. PG 78618/2022;
 - b) a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 1 dell’Addendum sottoscritto in data 14 luglio 2022, RPI 323/2022;
2. Con il presente addendum, inoltre, si intende disciplinare l’utilizzo delle risorse definite con la DGR n. 1376 del 01/08/2022 al fine della concessione di ristori per imprese particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19, ricomprese nelle “SCHEDE DI MISURA”, che formano parte integrante del presente documento, così suddivise:
 - Misura 1 – discoteche e sale da ballo;
 - Misura 2 – agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore della moda;
 - Misura 3 – spettacolo viaggiante;
 - Misura 4 – Attività economiche di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

ARTICOLO 2

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DELLE MISURE

1. La Regione Emilia-Romagna, secondo gli indirizzi contenuti nel DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 richiamati in premessa, nonché secondo le disposizioni e gli indirizzi approvati con DGR n. 1376 del 01/08/2022, identifica i settori e definisce i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo, nonché l'importo dei contributi stessi, mediante apposite “SCHEDE DI MISURA” che vengono integrate come parte sostanziale del presente Addendum bis.
2. I ristori in questione non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e sono quindi sottratti alla relativa tassazione, ivi inclusa la ritenuta di acconto del 4%.
3. Unioncamere Emilia - Romagna procederà all'approvazione, pubblicazione e gestione dei bandi recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nelle “SCHEDE DI MISURA”.
4. Gli aspetti non definiti nelle Schede di Misura saranno disciplinati da Unioncamere Emilia - Romagna, nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato, privacy, regolarità contributiva.
5. Le Schede di Misura, compiegate al presente documento, forma parte integrante della Convenzione.
6. A tal fine Unioncamere Emilia - Romagna si impegna a:
 - a. pubblicare i Bandi entro il 30/09/2022;
 - b. gestire la ricezione delle domande di contributo ricorrendo alle proprie piattaforme digitali, ove necessario;
 - c. predisporre, d'intesa e con la collaborazione della Regione, un sistema di assistenza agli interessati per informazioni sul Bando e presentazione delle istanze;
 - d. effettuare l'istruttoria delle domande presentate secondo le disposizioni previste dalle Schede di Misura indicate al presente Addendum bis. Ai fini dell'ammissione, detta valutazione è finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ed al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi. Le dichiarazioni sostitutive di notorietà saranno oggetto di verifica successiva a campione dopo l'erogazione dei contributi con le modalità di cui all'art. 5 della Convenzione; **ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo** l'impresa ammessa dovrà risultare in regola con gli obblighi contributivi nei confronti di INPS e INAIL (DURC);
 - e. inviare alla Regione una relazione contenente l'elenco delle imprese la cui domanda sarà stata regolarmente ammessa ai sensi dei requisiti previsti nell'allegato “SCHEDE DI MISURA”, con l'indicazione degli importi dei relativi contributi provvisoriamente destinati alle imprese a seguito della verifica di compatibilità con i limiti di entità del contributo stesso stabiliti misura per misura entro il 30.11.2022;
 - f. inviare alla Regione la rendicontazione delle eventuali risorse residue, definite dopo le verifiche di cui alla suddetta lettera e), al fine di assumere il provvedimento di propria competenza di cui al paragrafo “Disposizioni Finali” dell'allegato “SCHEDE DI MISURA”, per la determinazione definitiva dell'entità dei contributi spettanti alle imprese misura per misura, entro il 30.11.2022;
 - g. approvare gli atti di concessione e liquidazione dei beneficiari ammessi a contributo entro il 28.02.2023;
 - h. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di erogazione dei contributi alle imprese, a seguito della verifica di regolarità contributiva delle imprese ammesse, Unioncamere si impegna altresì a fornire alla Regione Emilia-Romagna una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali di cui al successivo Art.3, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e dei contributi effettivamente erogati.

ARTICOLO 3

RAPPORTI FINANZIARI

1. Unioncamere Emilia - Romagna è individuata come soggetto gestore delle risorse regionali già trasferite ed in gestione ai sensi dell'Art. 3 bis della Convezione stessa.
2. Unioncamere Emilia - Romagna è autorizzata all'utilizzo delle seguenti risorse così suddivise:
 - Misura 1 – discoteche e sale da ballo;
 - Misura 2 – agenti e rappresentanti di commercio del settore food o del settore della moda;
 - Misura 3 – spettacolo viaggiante;
per tali misure viene disposto l'utilizzo di un plafond complessivo pari a € 4.113.105,83 derivanti dai plafond delle risorse residue, sopra indicate, e come disposto dalla D.G.R. n. 1170 del 11/07/2022. I plafond delle singole Misure sono individuati nelle "SCHEDE MISURA" allegate al presente Addendum bis.
 - Misura 4 – Attività economiche di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
per tale misura viene disposto l'utilizzo di un plafond complessivo € 1.453.324,46 derivante dalle risorse aggiuntive definite dalle disposizioni statali nonché dai residui di cui alla Misura riservata per le imprese appartenenti alle medesime categorie, sopra indicate, pari a € 7.206,04.
3. La Regione Emilia-Romagna si impegna a trasferire a Unioncamere, quale ente intermedio che può agire anche per il tramite delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, le risorse aggiuntive pari a € 1.446.118,42 per "Ristori a Parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici" così come individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2022 (G.U. 140 del 17.06.2022);

Tali risorse saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso e conferite con le seguenti modalità:

- il 30% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiusura del bando;
 - il 50% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell'assegnazione dei contributi alle imprese beneficiarie;
 - il saldo corrispondente al 20% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura, a seguito dell'applicazione dell'apposito provvedimento di giunta regionale di cui alle lettere b) e c) del paragrafo "Disposizioni Finali" delle Schede di Misura.
4. La Regione si impegna infine a trasferire a Unioncamere un importo forfettario di **€ 88.000,00** per la copertura dei costi vivi da sostenere per l'intero ciclo di gestione dei bandi, tra cui:
 - accesso standard alla piattaforma ReStart;
 - configurazione dei bandi e sulla piattaforma di front-end ReStart;
 - configurazione dei bandi sulla piattaforma back-office AGEF;
 - servizi di assistenza all'utenza per l'utilizzo della piattaforma: Contact Center dedicato;
 - supporto all'automazione per l'ottimizzazione dei tempi della fase istruttoria.

Tali risorse, pari ad **€ 88.000,00**, per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, saranno conferite con le seguenti modalità:

- il 30% sarà trasferito ad Unioncamere entro la data di chiusura del bando;

- il 50% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data di comunicazione alla Regione dell’assegnazione dei contributi alle imprese beneficiarie;
- il saldo corrispondente al 20% sarà trasferito entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura, a seguito dell’applicazione dell’apposito provvedimento di giunta regionale di cui alle lettere b) e c) del paragrafo “Disposizioni Finali” delle Schede di Misura.

ARTICOLO 4 **NORME DI COORDINAMENTO ALLA CONVENZIONE**

1. Tale documento forma parte integrante e sostanziale come “addendum” alla Convenzione approvata con D.G.R. n. 2194/2021 così come modificata dalla D.G.R. n. 81/2022 e dalle successive D.G.R. n. 1170 del 11/07/2022 e D.G.R. n. 1376 del 01/08/2022;
2. Quanto non espressamente normato dal presente documento viene disciplinato dall’Art. 1 e dall’art. 3 bis all’art. 13 della Convenzione.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

PER LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

(Dr.ssa PAOLA BISSI)

PER UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

(Dr. ALBERTO ZAMBIANCHI)

SCHEDE DI MISURA

MISURA 1 – DISCOTECHE E SALE DA BALLO

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che **esercitano attività di gestione di discoteche e/o sale da ballo** con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO **primari o prevalenti**:

93.29.1	discoteche sale da ballo, night club e simili
93.29.10	discoteche sale da ballo, night club e simili

Che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- risultare iscritte al **Registro Imprese della CCIAA** alla data del **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Dl 41/2021);
- essere attive al momento della presentazione della domanda e rimanere attive sino alla data di concessione del contributo;
- che esercitino l'attività di intrattenimento danzante in base a licenza ex art. 80 tulps in una o più strutture localizzate in Emilia-Romagna.
- che abbiano **subito nell'anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all'anno 2019**, ovvero, **a prescindere dal fatturato, di essere imprese attivatesi dopo l'1 gennaio 2019**. Ai fini della **determinazione della perdita di fatturato** deve essere considerato solo il fatturato derivante **dall'attività di gestione di discoteche e/o sale da ballo (anche più di una unità locale) con struttura/e ubicata/e in Emilia-Romagna**. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscono più attività, oltre a quella oggetto della presente scheda di misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente a sede e/o unità locali ubicate in Emilia – Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati, ed in relazione alle strutture sopra descritte.

Risorse:

il plafond è individuato in euro **€ 1.000.000,00**

Contributo massimo assegnabile

Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito **in € 140.000,00**

Presentazione delle domande

Ogni impresa può presentare una sola domanda per Misura.

Ogni impresa, per la stessa Misura, può presentare una sola domanda anche nel caso in cui gestisca, più unità locali con i requisiti sopra indicati.

Nel caso di presentazione di più domande da parte della medesima impresa, sarà considerata esclusivamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e la/le ulteriore/i domanda/e sarà/saranno considerate inammissibile/i.

Modalità di determinazione contributo

- a. Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un **contributo massimo forfettario di 3.000,00 euro**. Qualora detta assegnazione superi lo stanziamento disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo lo stanziamento complessivo per le domande ammissibili.
- b. Qualora, invece, a seguito dell'assegnazione del contributo massimo forfettario alle imprese ammissibili, ai sensi del precedente punto a), dovessero risultare risorse residue, all'attribuzione di tali risorse non concorreranno le imprese registrate successivamente al 1° gennaio 2019.

Concorreranno **all'eventuale assegnazione delle risorse residue solo le imprese che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019**. Tali imprese dovranno indicare nella domanda di contributo **l'entità del calo di fatturato al netto di eventuali altri contributi/ristori ricevuti afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità**, che si configurino come aiuti di stato, da qualunque ente o autorità corrisposti.

Verrà presa in considerazione esclusivamente l'entità del calo di fatturato indicata nella domanda di contributo e non sarà possibile modificare tale entità successivamente alla chiusura del bando, salvo che il richiedente, a seguito di verifiche interne, non dichiari di avere indicato nella domanda un calo di fatturato superiore a quello effettivo che abbia portato all'assegnazione di un contributo pubblico superiore a quello che gli sarebbe spettato.

L'assegnazione delle risorse residue **avverrà in misura proporzionale alla perdita indicata** (rispetto alla somma complessiva delle perdite indicate da tutte le imprese) e fino a concorrenza di quest'ultima, non potendo il contributo assegnato superare l'entità dell'effettiva perdita subita ovvero, in ogni caso, **fino ad un contributo massimo di 140.000,00 euro** anche qualora la perdita di fatturato sia superiore a tale importo massimo. Nel caso in cui l'impresa richiedente non indichi nella domanda di contributo l'entità del calo di fatturato non parteciperà all'assegnazione delle eventuali risorse residue.

Regime di aiuto e cumulabilità

1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un'impresa unica non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE. La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

MISURA 2: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DEL SETTORE FOOD O DEL SETTORE MODA

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che **esercitano attività di agente e rappresentanti di commercio del settore food o moda** con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti:

Settore Food

46.17	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
46.17.02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
46.17.03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46.17.04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
46.17.05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46.17.06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46.17.07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
46.17.08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46.17.09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

Settore Moda

46.16	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce
46.16.03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
46.16.04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
46.16.05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

46.16.06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
46.16.07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuioie e materassi
46.16.08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
46.16.09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

Che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- risultare iscritte al **Registro Imprese della CCIAA** alla data del **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Dl 41/2021);
- essere attive al momento della presentazione della domanda e rimanere attive sino alla data di concessione del contributo;
- che abbiano **subito nell'anno 2021 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all'anno 2019**, ovvero, **a prescindere dal fatturato, di essere imprese attivatesi dopo l'1 gennaio 2019**. Ai fini della **determinazione della perdita di fatturato** deve essere considerato solo il fatturato derivante dall'attività d'impresa prevista dalla presente Misura. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscono più attività, oltre a quella oggetto della presente scheda di misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente a sede e/o unità locali ubicate in Emilia – Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati.

Risorse:

il plafond è individuato in euro **€ 2.813.105,83**

Contributo massimo assegnabile

Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito **in € 140.000,00**

Presentazione delle domande

Ogni impresa può presentare una sola domanda per Misura.

Ogni impresa, per la stessa Misura, può presentare una sola domanda anche nel caso in cui gestisca, più unità locali con i requisiti sopra indicati.

Nel caso di presentazione di più domande da parte della medesima impresa, sarà considerata esclusivamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e la/le ulteriore/i domanda/e sarà/saranno considerate inammissibile/i.

Modalità di determinazione contributo

- Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un **contributo massimo forfettario di 3.000,00 euro**. Qualora detta assegnazione superi lo stanziamento disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo lo stanziamento complessivo per le domande ammissibili.
- Qualora, invece, a seguito dell'assegnazione del contributo massimo forfettario alle imprese ammissibili, ai sensi del precedente punto a), dovessero risultare risorse residue,

all'attribuzione di tali risorse non concorreranno le imprese registrate successivamente al 1° gennaio 2019.

Concorreranno **all'eventuale assegnazione delle risorse residue solo le imprese che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30% nel 2021 rispetto al 2019**. Tali imprese dovranno indicare nella domanda di contributo **l'entità del calo di fatturato al netto di eventuali altri contributi/ristori ricevuti afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità**, che si configuri come aiuti di stato, da qualunque ente o autorità corrisposti.

Verrà presa in considerazione esclusivamente l'entità del calo di fatturato indicata nella domanda di contributo e non sarà possibile modificare tale entità successivamente alla chiusura del bando, salvo che il richiedente, a seguito di verifiche interne, non dichiari di avere indicato nella domanda un calo di fatturato superiore a quello effettivo che abbia portato all'assegnazione di un contributo pubblico superiore a quello che gli sarebbe spettato.

L'assegnazione delle risorse residue **avverrà in misura proporzionale alla perdita indicata** (rispetto alla somma complessiva delle perdite indicate da tutte le imprese) e fino a concorrenza di quest'ultima, non potendo il contributo assegnato superare l'entità dell'effettiva perdita subita ovvero, in ogni caso, **fino ad un contributo massimo di 140.000,00 euro** anche qualora la perdita di fatturato sia superiore a tale importo massimo. Nel caso in cui l'impresa richiedente non indichi nella domanda di contributo l'entità del calo di fatturato non parteciperà all'assegnazione delle eventuali risorse residue.

Regime di aiuto e cumulabilità

1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un'**impresa unica** non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE. La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

MISURA 3: SPETTACOLO VIAGGIANTE

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che **esercitano attività di spettacolo viaggiante** con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con il seguente codice ATECO (aggiornamento 2022) **primario o prevalente:**

93.21.02	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
----------	---

*dato atto che il codice sopra indicato è stato determinato con un recente aggiornamento nell'anno corrente e che potrebbero essere ancora in corso le conversioni dei codici delle imprese beneficiarie, Unioncamere, svolte le opportune verifiche, potrà ammettere anche le imprese che esercitano l'attività, con le caratteristiche previste alla presente misura, con i seguenti codici ATECO (ante 2022) **primari o prevalenti:**

93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche

Che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- risultare iscritte al **Registro Imprese della CCIAA** alla data del **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Dl 41/2021);
- essere attive al momento della presentazione della domanda e rimanere attive sino alla data di concessione del contributo;
- in possesso del titolo per l'esercizio dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con attrazione/i prevista/e nella SEZIONE I, dell'“Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 Agosto 2020 (G.U. n.248 del 7/10/2020);

Non potranno presentare istanza sulla presente Misura le imprese per l'esercizio di una delle seguenti attività:

- a) attività autorizzate per l'esercizio di Parchi divertimento – Parchi tematici – Luna Park, comunque similamente denominati, così come individuati nella successiva MISURA 4;
- b) attività Circensi, comunque denominate, o autorizzate allo svolgimento di attività di spettacolo circense;
- c) tutte le attività indicate alle Sezioni II, III, IV, V e VI dell'“Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti”, di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1969, n. 337, approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969, e aggiornato con decreto interministeriale del 3 Agosto 2020 (G.U. n. 248 del 7/10/2020).

- che abbiano **subito nell'anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all'anno 2019**, ovvero, a prescindere dal fatturato, di essere imprese attivatesi dopo l'1 gennaio 2019. Ai fini della **determinazione della perdita di fatturato** deve essere considerato solo il fatturato derivante dall'attività d'impresa prevista dalla presente Misura. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscono più attività, oltre a quella oggetto della presente scheda di misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente quella afferente a sede e/o unità locali ubicate in Emilia – Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati.

Risorse:

il plafond è individuato in euro **€ 300.000,00**

Contributo massimo assegnabile

Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito **in € 140.000,00**

Presentazione delle domande

Ogni impresa può presentare una sola domanda per Misura.

Ogni impresa, per la stessa Misura, può presentare una sola domanda anche nel caso in cui gestisca, più unità locali con i requisiti sopra indicati.

Nel caso di presentazione di più domande da parte della medesima impresa, sarà considerata esclusivamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e la/le ulteriore/i domanda/e sarà/saranno considerate inammissibile/i.

Modalità di determinazione contributo

- a. Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un **contributo massimo forfettario di 3.000,00 euro**. Qualora detta assegnazione superi lo stanziamento disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo lo stanziamento complessivo per le domande ammissibili.
- b. Qualora, invece, a seguito dell'assegnazione del contributo massimo forfettario alle imprese ammissibili, ai sensi del precedente punto a), dovessero risultare risorse residue, all'attribuzione di tali risorse non concorreranno le imprese registrate successivamente al 1° gennaio 2019.

Concorreranno **all'eventuale assegnazione delle risorse residue solo le imprese che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019**. Tali imprese dovranno indicare nella domanda di contributo **l'entità del calo di fatturato al netto di eventuali altri contributi/ristori ricevuti afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità**, che si configurino come aiuti di stato, da qualunque ente o autorità corrisposti.

Verrà presa in considerazione esclusivamente l'entità del calo di fatturato indicata nella domanda di contributo e non sarà possibile modificare tale entità successivamente alla chiusura del bando, salvo che il richiedente, a seguito di verifiche interne, non dichiari di avere indicato nella domanda un calo di fatturato superiore a quello effettivo che abbia portato all'assegnazione di un contributo pubblico superiore a quello che gli sarebbe spettato.

L'assegnazione delle risorse residue **avverrà in misura proporzionale alla perdita indicata** (rispetto alla somma complessiva delle perdite indicate da tutte le imprese) e fino a concorrenza di quest'ultima, non potendo il contributo assegnato superare l'entità

dell'effettiva perdita subita ovvero, in ogni caso, **fino ad un contributo massimo di 140.000,00 euro** anche qualora la perdita di fatturato sia superiore a tale importo massimo. Nel caso in cui l'impresa richiedente non indichi nella domanda di contributo l'entità del calo di fatturato non parteciperà all'assegnazione delle eventuali risorse residue.

Regime di aiuto e cumulabilità

1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’**impresa unica** non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE. La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

MISURA 4: ATTIVITA' ECONOMICHE DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI (ART.3, c.1, del DL 4/2022; DPCM 4.04.2022)

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari:

Potranno presentare domanda di ristoro le imprese che **esercitano attività di gestione di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici** con sede legale o unità locale nella regione Emilia-Romagna iscritte al Registro Imprese della CCIAA con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti:

93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.21.0	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.21.01	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
91.04	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
91.04.0	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

*dato atto che il codice 93.21.01 è stato determinato con un recente aggiornamento nell'anno corrente e che potrebbero essere ancora in corso le conversioni dei codici delle imprese beneficiarie, Unioncamere, **svolte le opportune verifiche**, potrà ammettere anche le imprese che esercitano l'attività, con le caratteristiche di cui alla presente misura, con il seguente codice ATECO (ante 2022) **primario o prevalente**:

93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
----------	--

Che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- risultare iscritte al **Registro Imprese della CCIAA** alla data del **23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del Dl 41/2021);
- essere attive al momento della presentazione della domanda e rimanere attive sino alla data di concessione del contributo;
- che svolgano le attività di cui al titolo della presente Misura (parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici), in strutture permanenti, ubicate sul territorio della regione Emilia-Romagna, aperte al pubblico e con un'organizzazione di servizi comuni per l'accoglienza dei visitatori. Tali attività dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi delle norme di settore in materia. I parchi tematici e divertimento, così come definiti ai sensi dell'art. 2 lett. D) del DM 18 maggio 2007, dovranno essere in possesso di licenza/autorizzazione di esercizio anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 80 TULPS.
- che abbiano **subito nell'anno 2020 un calo di fatturato superiore al 30% rispetto all'anno 2019**, ovvero, **a prescindere dal fatturato, di essere imprese attivate dopo l'1 gennaio 2019**. Ai fini della **determinazione della perdita di fatturato** deve essere considerato solo il fatturato derivante **dall'attività di gestione di strutture così come descritte alla presente Misura (anche più di una unità locale) ubicata/e in Emilia-Romagna**. Nel caso, quindi, di imprese che gestiscono più attività, oltre a quella oggetto della presente scheda di misura, la perdita di fatturato da considerare sarà esclusivamente

quella afferente a sede e/o unità locali ubicate in Emilia – Romagna che risultino in possesso dei codici ATECO sopra elencati, ed in relazione alle strutture sopra descritte.

Risorse:

il plafond è individuato in euro € 1.453.324,46

Contributo massimo assegnabile

Il contributo massimo assegnabile ad ogni impresa è stabilito **in € 140.000,00**

Presentazione delle domande

Ogni impresa può presentare una sola domanda per Misura.

Ogni impresa, per la stessa Misura, può presentare una sola domanda anche nel caso in cui gestisca, più unità locali con i requisiti sopra indicati.

Nel caso di presentazione di più domande da parte della medesima impresa, sarà considerata esclusivamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e la/le ulteriore/i domanda/e sarà/saranno considerate inammissibile/i.

Modalità di determinazione contributo

- a. Assegnazione a tutte le imprese ammissibili di un **contributo massimo forfettario di 3.000,00 euro**. Qualora detta assegnazione superi lo stanziamento disponibile, il contributo sarà determinato in minore misura suddividendo lo stanziamento complessivo per le domande ammissibili.
- b. Qualora, invece, a seguito dell'assegnazione del contributo massimo forfettario alle imprese ammissibili, ai sensi del precedente punto a), dovessero risultare risorse residue, all'attribuzione di tali risorse non concorreranno le imprese registrate successivamente al 1° gennaio 2019.

Concorreranno **all'eventuale assegnazione delle risorse residue solo le imprese che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019**. Tali imprese dovranno indicare nella domanda di contributo **l'entità del calo di fatturato al netto di eventuali altri contributi/ristori ricevuti afferenti alla copertura di perdita di fatturato della medesima annualità**, che si configurino come aiuti di stato, da qualunque ente o autorità corrisposti.

Verrà presa in considerazione esclusivamente l'entità del calo di fatturato indicata nella domanda di contributo e non sarà possibile modificare tale entità successivamente alla chiusura del bando, salvo che il richiedente, a seguito di verifiche interne, non dichiari di avere indicato nella domanda un calo di fatturato superiore a quello effettivo che abbia portato all'assegnazione di un contributo pubblico superiore a quello che gli sarebbe spettato.

L'assegnazione delle risorse residue **avverrà in misura proporzionale alla perdita indicata** (rispetto alla somma complessiva delle perdite indicate da tutte le imprese) e fino a concorrenza di quest'ultima, non potendo il contributo assegnato superare l'entità dell'effettiva perdita subita ovvero, in ogni caso, **fino ad un contributo massimo di 140.000,00 euro** anche qualora la perdita di fatturato sia superiore a tale importo massimo. Nel caso in cui l'impresa richiedente non indichi nella domanda di contributo l'entità del calo di fatturato non parteciperà all'assegnazione delle eventuali risorse residue.

Regime di aiuto e cumulabilità

1. Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352. A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’**impresa unica** non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
2. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE. La concessione del contributo è vincolata al rispetto dei massimali di aiuti concedibili come da verifica da effettuarsi sulla banca dati RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

DISPOSIZIONI FINALI

- a) Si procederà all’assegnazione dei contributi ai beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili prevedendo, per ciascuna, l’importo massimo assegnabile, secondo le modalità ed i limiti determinati ai precedenti paragrafi **“Modalità di determinazione contributo”** definiti misura per misura.
- b) Le somme eventualmente residue sui plafond delle misure nelle quali sia stato raggiunto l’importo massimo assegnabile saranno comunicate alla Regione e potranno essere destinate, con atto della Giunta regionale, ad integrazione di uno o più dei plafond delle misure nelle quali non risulti raggiunto l’importo massimo assegnabile al singolo beneficiario. Successivamente all’individuazione dei nuovi plafond, sarà effettuata la ripartizione fra i beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili e si procederà all’assegnazione, fermo restando l’importo massimo stabilito dalle singole misure.
- c) Le disposizioni di cui alla precedente lettera b) non valgono per la Misura 4: **attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; per la quale sussiste uno stanziamento specificatamente dedicato e determinato disposto dai seguenti riferimenti normativi:** art.3, c.1, del DL 4/2022 e DPCM 4.04.2022.
- d) In osservanza a quanto disposto dal paragrafo “Disposizioni Finali” di cui all’Addendum approvato con D.G.R. n. 1170 dell’11/07/2022 e sottoscritto in data 14 luglio 2022, al termine dell’assegnazione dei contributi massimi, alle imprese aventi diritto, previsti secondo le disposizioni determinate nel “Bando per la concessione di ristori per le imprese che gestiscono l’attività di gestione piscine in Emilia-Romagna particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19”, approvato da Unioncamere, eventuali risorse residue potranno essere destinate ad incrementare la rimodulazione dei plafond di cui al precedente punto b), con apposito atto della Giunta Regionale.